

**Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti**

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva, gli organi giurisdizionali e le autorità competenti che sono, conformemente ai paragrafi 1 e 2, destinatari delle richieste, sono:

- i tribunali distrettuali (*judecătorie*);
- i tribunali;
- la Corte d'appello;
- l'Alta Corte di cassazione e giustizia.

Ultimo aggiornamento: 28/10/2015

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.